



# COMUNE DI VITERBO

---

**SETTORE 7 - URBANISTICA E CENTRO STORICO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT - ACCESSIBILITA' SPAZI URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  
SPORT E IMPIANTI SPORTIVI**

## DETERMINAZIONE

**N.Registro Generale 2588 del 19-09-2024  
N.Settoriale 117 del 19-09-2024**

**OGGETTO:** IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO ENRICO ROCCHI □ AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA STAGIONE SPORTIVA 24/25 □ C.I.G.:B319C0FD21.

## IL DIRIGENTE

**Visto** il decreto Sindacale n.31 del 20/09/2023, con il quale il Rappresentante legale dell'Ente ha inteso conferire all'Arch. Stefano Peruzzo, dirigente a tempo pieno e indeterminato, l'incarico di direzione del Settore VII “Urbanistica e Centro Storico – Sportello Unico per l'Edilizia – Edilizia Residenziale Pubblica – Gestione Impianti Sportivi e Sport – Accessibilità Spazi Urbani e Abbattimento Barriere Architettoniche”;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione generali adottati dall'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.138 del 06/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.145 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 22/01/2024, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 23/07/2024, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stata deliberata la “Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2024 - 2026 di cui all'Art. 175 C. 8 D.Lgs. 267/2000 ”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.261 in data 05/08/2024, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024/2026;

**Richiamato** altresì quanto già espresso nelle premesse della Deliberazione della Giunta Municipale n.1592 del 22/05/1985 e ribadito in tutti gli atti recentemente emessi da questo Ente, nell'ambito della gestione dello Stadio Enrico Rocchi, ovvero che l'impianto sportivo in oggetto “è stato ed è tuttora ritenuto una struttura sportiva al servizio dell'intera cittadinanza viterbese”;

### Premesso che:

- a seguito della mancata aggiudicazione di una precedente procedura avviata nell'anno 2023, con

proprio atto n.1326 del 09/05/2024 è stato approvato un ulteriore avviso pubblico, di manifestazione di interesse a partecipare ad una nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della concessione della gestione dello Stadio Enrico Rocchi, relativamente alla stagione sportiva 24/25;

- alla data scadenza indicata nel menzionato avviso, 27/05/2024 è pervenuta una sola adesione alla manifestazione di interesse, acquisita in atti con prot. n.66262/2024;
- con determinazione n.2235 del 09/08/2024 è stato dato avvio la procedura negoziata, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'approvazione degli atti di gara, tra cui la lettera di invito rivolta ai soggetti che avevano manifestato interesse all'affidamento della concessione della gestione dello Stadio Enrico Rocchi;
- con nota acquisita in atti al prot. n.114101 del 18/09/2024, la A.S.D. Faul Cimini Viterbo S.r.l., unico concorrente partecipante alla procedura negoziata di cui al punto precedente, ha formalmente rinunciato all'affidamento dello Stadio Rocchi;
- con Determinazione n.2581 del 18/09/2024, vista la rinuncia di cui al punto precedente, si è preso atto della mancata aggiudicazione, nell'ambito della procedura negoziata succitata, non essendo stato possibile affidare la concessione in oggetto ad altro concorrente;

**Vista** la richiesta pervenuta dalla Soc. Capitolina Servizi Energia S.r.l., con sede a Roma in Via Nomentana n.530/532 - P.IVA e C.F. 04326610161 ed acquisita in atti al prot. n.114185 del 18/09/2024, finalizzata all'affidamento temporaneo della gestione dello stadio Rocchi, alle medesime condizioni della procedura negoziata di cui sopra;

**Vista** altresì la documentazione allegata alla richiesta di cui al punto precedente, di seguito elencata:

- DGUE;
- autodichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi;
- patto di integrità;
- dichiarazione requisiti;
- visura camerale;
- contratto preliminare di cessione quote societarie;

**Visto** l'Atto di Concessione in Comodato d'Uso Gratuito dell'impianto sportivo denominato Stadio Enrico Rocchi, sottoscritto dal Comune di Viterbo con la Regione Lazio e repertoriato con n.28 del 27/08/2024;

**Valutata** l'opportunità di procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo in oggetto, per le seguenti motivazioni:

- utilità pubblica, individuata nella promozione dell'attività sportiva e nella fruizione dell'impianto da parte della cittadinanza viterbese e non, con conseguente impatto significativo sull'interesse pubblico, volto alla promozione dell'inclusione e del benessere della collettività nel suo insieme;
- impossibilità giuridica di poter gestire in economia la struttura, traendone profitti;
- elevati costi di manutenzione, che resterebbero in capo alle finanze pubbliche, in mancanza di una gestione dell'impianto sportivo in oggetto;
- mancato incameramento del canone;

**Ritenuto** di poter procedere all'affidamento diretto della gestione temporanea dello Stadio Rocchi alla Soc. Capitolina Servizi Energia S.r.l., come sopra identificata, in considerazione della mancata aggiudicazione, nell'ambito della procedura negoziata già avviata, come formalizzata con la suddetta Determinazione n.2581 del 18/09/2024 e per le motivazioni ampiamente sopra esposte;

**Precisato che:**

- la gestione dovrà assicurare i seguenti servizi/attività essenziali:

- a) apertura, chiusura, pulizia, sorveglianza e custodia dell'impianto nel suo complesso;
- b) manutenzione ordinaria programmata, riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
- c) organizzazione di attività sportiva didattica promozionale (nello specifico dovrà essere garantito il proseguimento dell'attività formativa della Scuola Calcio);
- d) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa.

- il Concessionario dovrà a propria cura e spese nessuna esclusa provvedere:

- a) alla conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie delle strutture e i presidi di sicurezza dell'impianto;
- b) al pagamento di tutte le utenze a proprio carico;
- c) alla riserva d'uso dell'impianto in favore dell'Amministrazione comunale per 10 giornate all'anno;
- d) alla gestione diretta o indiretta dei punti ristoro presenti all'interno dell'impianto, secondo le normative di settore;
- e) alla gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta pubblicitaria;
- f) alla gestione degli eventi/manifestazioni, sportive e non, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni di esercizio dell'impianto e di qualunque prescrizione derivante dall'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- g) alla direzione amministrativa, tecnica e organizzativa della struttura;
- h) alla garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione dell'impianto, da comprovare nel corso della concessione;
- i) all'assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008, per le attività che lo richiedono;
- l) al rispetto del DM 18 marzo 1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e del DPR 151/2011;
- m) al pagamento del canone di concessione al Comune;
- n) alla manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi, degli impianti tecnici e tecnologici fissi e mobili di qualsiasi tipo già esistenti e di ogni elemento facente parte dell'unità immobiliare, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità dell'impianto nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto. La manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dell'impianto, la tinteggiatura delle pareti, il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere eseguite sul posto con normali mezzi e materiali;
- o) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di gioco;
- p) agli interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto in caso di passaggio alla categoria superiore;
- q) agli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito della mancata esecuzione della manutenzione ordinaria;

**Ribadito** che, nell'ambito dell'affidamento in oggetto:

- restano immutate le condizioni della gestione dell'impianto, rispetto a quelle contenute nell'ambito della gara già esperita, come anche precisato e accettato dalla stessa Società richiedente, nell'istanza presentata dalla stessa;
- in funzione dell'esito della precedente procedura di gara e delle tempistiche legate al presente affidamento, il canone previsto per l'intero periodo di concessione è stato rivalutato in Euro 14.100,00, con decorrenza dalla data di consegna dell'impianto stesso fino a tutto il 30/06/2025, da corrispondersi secondo quanto stabilito dalla convenzione che disciplinerà i rapporti tra le parti;

**Ritenuto** di dover procedere all'accertamento in entrata di €14.100,00, ai sensi dell'art.183, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, sul capitolo 301151.0 del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026, a titolo di canone di concessione per la gestione dello Stadio Enrico Rocchi da parte della Soc. Capitolina Servizi Energia S.r.l., con sede a Roma in Via Nomentana n.530/532 - P.IVA e CF 04326610161, come di seguito indicato:

- quanto ad €. 5.100,00 oltre IVA - E.F. 2024;
- quanto ad €. 9.000,00 oltre IVA - E.F. 2025;

**Precisato** altresì che, durante le manifestazioni sportive, sarà possibile utilizzare le sole tribune che non sono attualmente oggetto dei lavori finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**Visto** l' allegato schema di scrittura privata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** il C.I.G. rilasciato dall'ANAC: B319C0FD21;

**Visti:**

- ① il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- ① la Legge 7 agosto 1990, n.241;
- ① il D.Lgs. 36/2023;
- ① il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Viterbo", approvato con D.C.C. n.83 del 20/07/2023;

## DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. **di affidare** la gestione dello stadio comunale "Enrico Rocchi" alla Soc. Capitolina Servizi Energia S.r.l., con sede a Roma in Via Nomentana n.530/532 - P.IVA e CF 04326610161, alle medesime condizioni previste nella procedura negoziata di cui alla determinazione n.2235 del 09/08/2024;
2. **di dare atto** che si provvederà alla formalizzazione dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in conformità allo schema di contratto allegato alla presente Determinazione;
3. **di dare atto** che la durata della gestione dell'impianto sportivo in oggetto è da intendersi dalla data di consegna dell'impianto stesso fino a tutto il 30/06/2025;
4. **di accertare** l'entrata di €14.100,00, ai sensi dell'art.183, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, al capitolo 301151.0 del bilancio previsione 2024/2026, a titolo di canone di concessione per la gestione dello Stadio Enrico Rocchi, da parte della Soc. Capitolina Servizi Energia S.r.l., come di seguito indicato:
  - quanto ad €. 5.100,00 - E.F. 2024;
  - quanto ad €. 9.000,00 - E.F. 2025;
5. **di dare atto** che l'ANAC ha rilasciato il seguente C.I.G.: B319C0FD21 ;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;
7. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore VII, arch. Stefano Peruzzo;
8. **di dare atto** che non sussistono, in capo ai dipendenti intervenuti nel procedimento né in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della Legge 241/90, art.53, D.Lgs. 165/2001 e art.7, D.P.R. 62/2013 e che risultano rispettate le disposizioni del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Viterbo, 19-09-2024

**IL DIRIGENTE**  
STEFANO PERUZZO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005